

RIFLESSIONI SULLA REMISSIONE DEL DEBITO

MARIA LUISA EMANUELE (*)

L'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sulla remissione del debito, dichiara: « Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta ».

La norma indica con chiarezza la volontà del legislatore di favorire l'inserimento sociale di tutti quei condannati a pena detentiva e internati che, versando in precarie condizioni economiche, non hanno la possibilità di pagare i debiti collegati alla loro vicenda giudiziaria e che hanno dimostrato, nel periodo detentivo o di internamento, la loro positiva volontà di ridimensionare il proprio comportamento e di conformarsi, per l'avvenire, alle regole del vivere civile.

Lo sforzo della Amministrazione penitenziaria è indirizzata proprio in questo senso, essendo scopo precipuo dell'ordinamento penitenziario quello di restituire alla società, dopo il periodo restrittivo della libertà, individui capaci di svolgere adeguati ruoli sociali, capaci, cioè, di inserirsi positivamente nei loro gruppi di appartenenza e di dare in essi un apporto costruttivo.

Il periodo che segue la dimissione dagli istituti penitenziari è dei più delicati, specie se esso si è a lungo protratto, dovendosi la persona riabituarne, sia nell'ambito della stessa famiglia che degli altri gruppi sociali, a una ripresa di rapporti interrotti e di esplicazione di ruoli, e questo in una realtà che può essere profondamente mutata rispetto a quella che ha preceduto il periodo restrittivo.

(*) Assistente sociale.

E' questo il momento in cui il soggetto, tornato alla libertà per cessazione della pena o della misura di sicurezza, ha bisogno di essere maggiormente sostenuto e incoraggiato nel suo sforzo di ripresa, mentre tante volte egli si sente, viceversa, circondato da diffidenza e ostilità da parte di una società che non facilita, coi suoi atteggiamenti di resistenza, il cammino che egli vorrebbe intraprendere.

Se a tutto ciò si aggiunge la preoccupazione di dover pagare per le spese processuali e di mantenimento, delle somme di cui il dimesso può non disporre, si verrebbe ad ostacolare proprio quel processo di reinserimento sociale che egli era desideroso di attuare, respingendolo, forse, nella via del crimine.

Proprio a questo vuole ovviare la legge n. 354 con l'art. 56 venendo incontro a quei soggetti che — come si è detto — già nel periodo di detenzione o di internamento, hanno dimostrato, con il loro impegno lavorativo, con il senso di responsabilità nell'adeguarsi alle norme e alla organizzazione di vita degli istituti, e del rispetto di sé e degli altri, di adoperarsi alla loro ripresa.

Tante volte manca ai detenuti proprio il mezzo principale di rieducazione: il lavoro; e questo non per una loro mancanza di impegno ma per carenze degli istituti. I soggetti, anzi, possono risentire tutta la sofferenza di una vita inattiva, non finalizzata da uno scopo lavorativo che dia ad essi modo di sviluppare le proprie capacità e di realizzarsi. La mancanza di lavoro aggrava la situazione dei detenuti, allorché, cessato il periodo detentivo, sono restituiti alla società senza la possibilità di portare con sé gli effettuati risparmi.

La situazione è più favorevole nei confronti dei semiliberi, in quanto, nel periodo trascorso in semilibertà, hanno avuto la possibilità di lavorare e quindi di guadagnare. Tuttavia, per lo meno nella nostra realtà meridionale, si tratta spesso di lavori precari e mal retribuiti che non consentono, una volta detratte le spese di mantenimento del gruppo familiare, di poter mettere da parte dei risparmi per provvedere alle spese straordinarie come sono quelle del pagamento del debito per spese processuali e di mantenimento. Anche per questi ultimi, quindi, l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dando la possibilità della remissione del debito, si dimostra quanto mai provvida.

Ma se, teoricamente, il legislatore ha provveduto ad andare incontro a quei condannati o a quegli internati che abbiano i requisiti richiesti dalla legge, che cosa avviene nella realtà? L'art. 96 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, prescrive: « La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia in grado di rimborsare, deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi ».

Stando all'articolo citato, il condannato o l'internato non dovrebbero ricevere l'avviso di pagamento del debito contratto verso lo Stato prima del mese che precede la data di dimissione e non oltre i tre mesi che la seguono. Nella realtà l'avviso di pagamento per le spese di procedimento e di mantenimento, relative queste ultime al periodo trascorso in custodia preventiva, può pervenire al condannato o all'internato lungo tutto il corso della misura restrittiva della libertà, o a dimissione avvenuta, senza limiti di tempo, e quindi anche oltre i tre mesi dalla data della cessazione della misura.

Ne consegue che, in relazione al momento in cui viene notificato l'avviso di pagamento, i soggetti interessati, pur avendo — ove possiedano i requisiti richiesti dalla legge — lo stesso diritto alla remissione del debito contratto nei confronti dello Stato, si trovino, invece, in posizioni diverse e di disparità, non potendo, chi ha ricevuto l'avviso di pagamento prima del mese che precede la dimissione o dopo i tre mesi che la seguono, beneficiare di quanto disposto dall'art. 56 della legge n. 354. Mentre, quindi, viene leso il diritto del condannato o dell'internato al condono del debito contratto, viene, nello stesso tempo, ad essere vanificata la volontà del legislatore che, col suddetto beneficio, intende favorire il reinserimento sociale di tutti quei soggetti che, privi di risorse economiche, col loro comportamento hanno dimostrato seri propositi di ripresa.

Se ricerchiamo i motivi di ciò constatiamo che una vecchia legge regola il pagamento delle spese processuali e di mantenimento relative al periodo trascorso in custodia preventiva, e precisamente il R. D. 23 dicembre 1865, n. 2701 « Tariffa Penale » modificato dal R.D. 22 gennaio 1922, n. 85.

L'art. 4 di tale Regio Decreto prescrive che la cancelleria della sezione penale che ha pronunciato sentenza di condanna è tenuta ad inviare, entro cinque giorni dalla emissione della sentenza, l'elenco delle spese processuali e di mantenimento relative al periodo della custodia preventiva, all'Ufficio Campione Penale, il quale entro quindici giorni dalla ricezione della parcella, deve inviare al condannato la notifica di pagamento.

E' immediatamente evidente il divario esistente tra l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che istituisce la remissione del debito e l'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1922, n. 85 che modifica il R. D. 23 dicembre 1865, n. 2701 « Tariffa Penale ».

Per il primo la remissione del debito è subordinata non solo ad uno stato di carenza economica, ma anche alla dimostrazione di una precisa volontà del soggetto di modifica di un comportamento antisociale, ove l'accento è posto proprio sull'esternarsi di una condotta ordinata, responsabile e impegnata.

Per il secondo, data l'immediatezza della notifica al soggetto interessato dell'avviso di pagamento, l'accento è posto sul dovere del detto di risarcire, quanto più presto possibile, lo Stato delle spese sostenute per la vicenda giudiziaria.

Ne consegue che, se la legge regolatrice « Tariffa Penale » avesse il corso che il suo disposto prescrive, non vi sarebbe modo di verificare l'esistenza o meno di quel requisito riguardante il comportamento che l'art. 56 della legge n. 354 prescrive come essenziale alla concessione del beneficio.

E' chiaro, infatti, che la positività del comportamento del condannato a pena detentiva o dell'internato, che può passare anche attraverso oscillazioni e momenti critici, può valutarsi solo alla fine della misura restrittiva della libertà e non al suo inizio. Solo allora si può dare un giudizio complessivo sulla condotta del soggetto interessato, constatarne i progressi e la spinta alla normalizzazione.

Manca, quindi, il coordinamento tra quanto sulla remissione del debito prescrive la nuova legge e il vecchio Regio Decreto che lo regola. Di conseguenza la vecchia legge è in contrasto con la lettera e lo spirito della norma sulla remissione del debito e, quindi, con la volontà del legislatore indi-

rizzata a sostenere il reinserimento sociale di soggetti meritevoli.

Se oggi la notifica di pagamento può arrivare ai soggetti interessati quando già il corso della misura restrittiva della libertà è inoltrato o, addirittura, è cessato, ciò è dovuto alla mole di lavoro di cui sono oberati gli Uffici Campione Penale — ai quali spetta il compito di provvedere alla riscossione delle spese dovute — che non consente di applicare le norme procedurali con quella tempestività che il vecchio Regio Decreto « Tariffa Penale » richiederebbe.

Esiste, dunque, una situazione di contrasto tra il nuovo e il vecchio che ha bisogno di essere sanata. La nuova norma sulla remissione del debito tende a spezzare le vecchie norme procedurali che non si adattano al suo disposto e richiede che esse siano rinnovate. Ma parimenti si impone un rinnovamento dello stesso art. 56 della legge n. 354, perché cadano quei limiti di tempo che impediscono oggi, tante volte, ai soggetti interessati la realizzazione di un loro diritto.

RIASSUNTO

L'Autrice individua, in merito alla istituzione della «remissione del debito per spese di procedimento e mantenimento» nei confronti del condannato o internato che non sia in grado di rimborsarle, come esiste un contrasto tra l'art. 4 del R.D. 22 gennaio 1922, n. 85 e l'art. 56 della legge 354 del 1975.

Se il primo pone l'accento sul «risarcimento economico» e di conseguenza prevede quale procedura l'immediata notifica al soggetto, il secondo subordina la remissione del debito, non solo allo stato di carenza economica, ma ad una precisa volontà del soggetto di modificare la sua condotta antisociale.

In questo secondo caso la procedura prescritta prevede che la proposta di remissione debba essere presentata nel mese che precede la dimissione e non oltre i tre mesi.

L'Autrice puntualizza come da questo divario normativo derivi una prassi contraddittoria e difforme, e propone un rinnovamento dell'attuale disciplina.

RESUME

L'Auteur remarque, en ce qui concerne l'institution de la «remise de dette pour frais de procès et subsistance» vis-à-vis du condamné ou de l'interné incapable de les rembourser, qu'il existe une contradiction entre l'article 4 du R.D. du 22 janvier 1922, n. 85 et l'article 56 de la loi n. 354 de 1975.

Si, d'une part, le premier met l'accent sur l'«indemnisation économique» et de ce fait prévoit comme démarche la notification immédiate au sujet, le deuxième, de son côté, subordonne la remise de dette non seulement à l'état de carence économique, mais également à une volonté précise du sujet de modifier sa conduite antisociale.

Dans ce deuxième cas, la procédure prescrite prévoit que la proposition de remise doit être présentée dans le mois qui précède le relâchement et, de toute façon, dans les trois mois.

L'Auteur souligne la façon dans laquelle cette discordance normative donne lieu à une pratique contradictoire et non conforme, et elle propose un renouveau de la discipline actuelle.

SUMMARY

Considering the institution of «remission of debt for proceedings and maintenance expenses» in respect of a condemned or imprisoned person who is not in a position to reimburse same, the Author singles out a discrepancy existing between Art. 4 of Royal Decree n. 86 of 22 January 1922 and Art. 56 of law 354 of 1975.

While the former stresses the «economic compensation» and consequently foresees the procedure of immediate notification to the subject, the latter makes remission of debt dependent not only on a condition of economic hardship, but also on the subject's precise determination to modify his antisocial behaviour.

In this second case the procedure envisaged foresees that the proposal of remission must be presented within the month preceding discharge and not over three months thereafter.

The Author points out that this disparity of norms leads to a contradictory and divergent procedure, and proposes an updating of the present rules.

RESUMEN

La Autora señala que hay una contradicción entre el artículo 4 del D.R. (Decreto Real) del 22 de Enero de 1922, n. 85, y el artículo 56 de la Ley 354 de 1975, en lo que se refiere a la institución de la «Remisión de la deuda por gastos de procedimiento y mantenimiento» del condenado o internado que no pueda reembolsarla.

Mientras el primero pone el acento sobre el «Resarcimiento económico» y, en consecuencia, prevé como procedimiento la inmediata notificación al sujeto; el segundo subordina la remisión de la deuda no solamente al estado de carencia económica sino también a la precisa voluntad del sujeto de modificar su conducta antisocial.

En este segundo caso, el procedimiento prescrito prevé que la propuesta de remisión ha de presentarse el mas que antecede a la dimisión y a no más de tres meses.

La Autora puntualiza cómo esta diferencia normativa provoca una práctica contradictoria y discordante, por lo que propone una renovación de la Disciplina actual.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autorin hebt bezüglich der Institution des «Schulderlasses für Verfassungsausgaben und Unterhalt» gegenüber dem Verurteilten oder Internierten, der nicht in der Lage ist, diese zurückzuzahlen, hervor, dass es einen Widerspruch zwischen dem Art. 4 des K. E. vom 22 Januar 1922 n. 85 und dem Art. 56 des Gesetzes 354 des Jahres 1975 gibt.

In dem ersten wird der «wirtschaftliche Schadenersatz» hervorgehoben und sieht folglich die sofortige Zustellung an die Person vor, der zweite sieht eine Unterordnung des Schulderlasses einerseits gegenüber von Geld knappheit vor und anderseits auch gegenüber dem eindeutigen Willen der Person, seine sozialfeindliche Verhaltensweise ändern zu wollen.

In diesen zweiten Fall sieht die Verfahrensweise vor, dass der Schulderlassvorschlag in dem der Entlassung vorhergehenden Monat und nicht später als drei Monate danach eingereicht werden muss.

Die Autorin hebt hervor, dass durch diesen Vorschriftenunterschied widersprüchliche und entstellte Vorgangsweisen ausgelöst werden und schlägt eine Erneuerung der derzeitigen Disziplin vor.